

---

**AREE PER PARCHEGGI**  
**- SIMBOLO "P" -**  
**(ART.19 - Norme Tecniche di Attuazione - All. 2 al P.R.G.)**

Nelle aree P è consentita esclusivamente la realizzazione di parcheggi di uso pubblico, nell'ambito dei quali è consentita soltanto la costruzione di piccole attrezzature per il migliore godimento del servizio di parcheggio (guardiole per custodi, impianti di distribuzione carburante).

Al fine di un corretto insediamento nel tessuto urbano, le aree per parcheggi non oggetto delle Prescrizioni Esecutive dovranno essere sistemate almeno per 1/2 a giardino alberato.

Non è consentita la costruzione di parcheggi in elevazione, ma, caso per caso, sono eventualmente autorizzabili vani di parcheggio tradizionale e/o meccanizzato entro terra.

L'affidamento in concessione della realizzazione e gestione dei parcheggi è regolato dalla L. 24.3.1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni.

Nelle aree con previsione di utilizzazione pubblica, nelle more della realizzazione degli interventi è consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti, nonché la fruizione agricola e vivaistica. Nelle aree libere da vegetazione può essere consentita la realizzazione provvisoria di depositi previa autorizzazione temporanea che specificherà le opere che dovranno essere eseguite.